

STATUTO
LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PIEMONTE ODV
TITOLO I
IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituita un'Associazione di rilevanza sociale, morale e di volontariato denominata “Lega Italiana Fibrosi Cistica PIEMONTE ODV” (LIFC PIEMONTE ODV), che aderisce alla Lega Italiana fibrosi Cistica ODV (LIFC ODV), di cui ne esprime l'articolazione a livello territoriale e si ispira allo Statuto nazionale LIFC – ODV.

2. La LIFC PIEMONTE ODV gode di piena autonomia giuridica, decisionale, operativa e patrimoniale.

3. Essa è una Associazione di volontariato per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.

L'Organizzazione di volontariato denominata “Lega Italiana Fibrosi Cistica Piemonte ODV” è anche siglabile “LIFC – PIEMONTE ODV”.

ART. 2 – SEDE

1.L'Associazione ha sede legale nel Comune di Volvera.

2.Il trasferimento della sede legale è deliberato dall'Assemblea Ordinaria e non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, deve essere comunicato nei termini di legge dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

1.L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica, con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato prestata per suo tramite dai suoi associati, in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno

da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di volontario. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

2. Per la realizzazione dei suoi scopi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e s.s.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- g) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Al fine di perseguire i propri scopi, in particolare, l'Associazione si propone di:

- collaborare con le Aziende Sanitarie Locali e con i Centri di Cura preposti alla fibrosi cistica, secondo le previsioni della L.n.548/93 che riconosce alto interesse sociale alla malattia;
- divulgare informazioni utili alla prevenzione primaria, alla diagnosi precoce ed alla sensibilizzazione sociale in merito alle cause, alla diagnosi, alle cure ed al decorso della malattia;
- tutelare gli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;
- promuovere l'assistenza alle persone affette da Fibrosi Cistica nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti a assicurare una assistenza globale ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
- promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi della Fibrosi Cistica ed in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative;
- promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia e su ogni aspetto utile a combatterla;
- contribuire all'informazione del personale medico e paramedico circa le possibilità diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in Fibrosi Cistica;
- favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica;
- stabilire rapporti di cooperazione con altre Associazioni, organizzazioni ed istituzioni aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e di volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto;
- svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno

alle strutture territoriali nella loro attività in ambito locale;

- sostenere e favorire la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica in aderenza alle strategie e alle iniziative della LIFC ODV;
- contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC ODV;
- promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale e far conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e quelli che nasceranno;
- promuovere l'inserimento lavorativo, tutelandone la salute, e l'inserimento sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.

3.L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

4.L'Associazione, infine, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

5.L'Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Ente oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4 – AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ

1. L'Associazione opera prevalentemente nella regione Piemonte. Essa potrà operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di supporto, concordate con i referenti associativi locali, finalizzate agli scopi associativi.
2. L'Associazione opera in conformità allo Statuto, al Regolamento e alle delibere della LIFC ODV per quanto attiene alle finalità istituzionali.
3. L'Associazione delega gli interventi per le attività sovraregionali ed internazionali alla LIFC ODV, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento e dalle delibere nazionali.
4. L'Associazione favorisce la costituzione di Comitati Territoriali, di norma

- provinciali, quali primi livelli del coordinamento, dell'organizzazione e della presenza visibile dell'Associazione nel territorio.
5. L'Associazione coordina l'iniziativa associativa dei Comitati Territoriali, promuove l'iniziativa della LIFC ODV sul territorio regionale ed il suo sviluppo.
 6. E' strumento di costante relazione e raccordo con il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.
 7. Sviluppa i rapporti con le Istituzioni regionali e rappresenta la LIFC ODV nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.
 8. Ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei comitati territoriali.
 9. Ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione ed il funzionamento democratico dei Comitati Territoriali e la loro corretta gestione.
 10. In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

TITOLO II ASSOCIATO

ART. 5 – ASSOCIATI: Diritti e Doveri

1. Sono associati della LIFC PIEMONTE ODV i cittadini e le ODV che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni. Il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.
2. Tutti gli associati della LIFC PIEMONTE ODV sono associati di LIFC ODV.
3. L'ammissione di un nuovo associato, dietro presentazione di domanda scritta di adesione, è deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale.
4. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre, entro 60 giorni, motivata e comunicata all'interessato, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.

L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati.

6. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale uguale per tutti, stabilita da LIFC PIEMONTE ODV, di concerto con LIFC ODV.

7. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle attività della LIFC PIEMONTE ODV e alla LIFC ODV con piena parità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

8. Purché maggiorenni, possono accedere a tutte le cariche elettive ed hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto; hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

9. Hanno diritto di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

10. Gli associati che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

11. Gli associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.

12. A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione.

13. Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea degli associati. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

14. Gli associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.

ART. 6 – INTRASMISSIBILITA'

La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi né per atto tra vivi né a causa di morte a nessun titolo.

ART. 7 – CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La decadenza dalla qualità di associato avviene:

- per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo Regionale;
- per decesso dell'associato;
- per il mancato pagamento della quota associativa (non rinnovata dopo il terzo sollecito scritto);
- per dichiarazione di esclusione, divenuta definitiva a seguito di comportamenti incompatibili con le finalità e le linee guida deliberate dalla LIFC PIEMONTE ODV nonché dalla LIFC ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi.

2. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

3. L'associato uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso. La quota non è trasmissibile né rivalutabile.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 8 – ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo

c) la Presidenza

d) il Collegio dei Revisori contabili.

2. L'Associazione può articolarsi sul territorio attraverso Comitati Territoriali.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO I
ASSEMBLEA GENERALE

ART. 9 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1.L'Assemblea Generale, legalmente convocata o costituita, rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

2. Le Assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

3. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del Bilancio consuntivo; è convocata altresì ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo Regionale; è convocata in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli Associati o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.

2. Le Assemblee sono convocate per iscritto dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione del giorno e dell'ora, sia in prima che in seconda convocazione, del luogo e delle materie da trattare, mediante:

a) avviso affisso in sede e/o bacheca on line dell'Associazione;

b) avviso diretto al domicilio di tutti gli associati risultanti dai registri della Associazione, oppure a mezzo altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica con obbligo di conferma di recapito).

ART. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qual volta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.
2. L'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta con le modalità di cui all'art. 10 c.2.
3. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

ART. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati intervenuti.
3. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti.
4. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.
5. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Associato oltre che sé stesso può rappresentare un solo altro associato, previa formale delega. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri associati che

non siano membri del Consiglio Direttivo.

7. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti la persona e le qualità di essa.

8. Gli Associati minorenni che intendono partecipare alle Assemblee, dovranno essere rappresentati da un familiare esercente la patria potestà, potestà parentale o da un tutore legale.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: POTERI

1. L'Assemblea Ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- delibera sul programma di attività e sul Regolamento dell'Associazione;
- delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede all'elezione e alla revoca degli stessi con voto segreto;
- delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio Consuntivo predisposto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e quello preventivo;
- approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio sociale, qualora predisposto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 117/2017;
- nomina e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti anche quando incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla quota associativa e su eventuali integrazioni;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su ogni altro argomento, che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria, sottoposte dal Consiglio Direttivo Regionale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a. sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b. sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi delle norme vigenti in materia;
- c. sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente con funzioni vicarie.

4. In caso di loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti.

5. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia stato redatto da un notaio.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO II
CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo Regionale eletto dall'Assemblea è composto tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici) consiglieri scelti fra gli associati, come deliberato dall'Assemblea. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

2. Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. I membri del Consiglio Direttivo Regionale hanno diritto ad un solo voto.

4. Non è ammesso il voto per delega.

5. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

6. E' ammesso a partecipare senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; su espressa chiamata del Presidente qualsiasi persona che, per competenze o compiti specifici o amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.

ART. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

2. Sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nella regione.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Regionale saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telex - telegramma - posta elettronica con obbligo di conferma di recapito), da inviarsi ai consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo dell'ora e della data in cui si terrà la riunione.
4. Le riunioni dovranno essere indette almeno quattro volte l'anno, preferibilmente ogni tre mesi.
5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
6. Per motivi di urgenza, a giudizio del Presidente, alcune decisioni tecniche ed organizzative potranno essere sottoposte a votazione all'interno del Consiglio Direttivo Regionale anche per fax o posta elettronica e ritenute valide in questo caso solo se approvate all'unanimità e ratificate con successivo verbale.
7. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate relative allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo Regionale ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della LIFC Piemonte ODV e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all'Assemblea.
2. Esso ha il compito di:
 - a) dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
 - b) eleggere il Presidente e, tra i propri Consiglieri, il Vicepresidente con

- funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del direttivo eletti dall'Assemblea;
- c) eleggere nel suo seno, qualora ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo composto da un min. di 3 (tre) Consiglieri di cui farà parte di diritto il Presidente e che esplicherà la propria attività su quei compiti che il Consiglio intenderà demandargli;
 - d) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni etc. qualora richiesto;
 - e) approntare i bilanci preventivi e consuntivi (predisposti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017) di ogni esercizio per l'approvazione dell'Assemblea;
 - f) predisporre, ove obbligatorio per Legge, il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
 - g) programmare le attività dell'anno e degli interventi da finanziare;
 - h) redigere ed aggiornare il Regolamento di Attuazione che definisce da un punto di vista operativo le attività, le scadenze, l'organizzazione e i processi dell'Associazione; detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea;
 - i) deliberare sull'ammissione o il rifiuto alla domanda di adesione come Socio;
 - l) deliberare la decadenza dalla qualifica di Associato per recesso, decesso mancato pagamento della quota associativa, espulsione;
 - m) determina i limiti di spesa per i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - n) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività associative, nei limiti stabiliti dalla Legge.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, ad associati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
4. Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Tecnici per lo svolgimento

dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali Comitati Tecnici possono essere composti da Associati e qualora si rendesse necessario da consulenti esterni previa approvazione del consiglio direttivo.

ART. 17 – DECADENZA

1. Il Consiglio Direttivo Regionale può dichiarare decaduto il Consigliere che sarà assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive.

2. Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo Regionale del Consigliere, si provvederà alla sua sostituzione scegliendo, progressivamente in ordine decrescente tra i primi non eletti, il candidato che nell'ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. In caso di parità di voti tra i primi candidati non eletti, si sceglierà il più giovane anagraficamente.

4. I membri così scelti, la cui nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Regionale, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

5. L'appartenenza al Consiglio Direttivo Regionale cessa:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- per scadenza del mandato;
- per decesso;
- per decadenza;
- per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della LIFC PIEMONTE ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla LIFC PIEMONTE ODV o alla LIFC ODV; di inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto; di altri gravi e comprovati motivi.

6. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'escluso di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

8. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III
LA PRESIDENZA

ART. 18 – COMPOSIZIONE

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

ART. 19 - PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la direzione dell'attività dell'Associazione e la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.

2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale il Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso. In particolari casi, può farsi rappresentare da liberi professionisti.

3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo Regionale, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

4. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente - sentito il Segretario e il Tesoriere - può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo Regionale o l'Assemblea Ordinaria degli Associati, per la ratifica del suo operato entro 30 (trenta) giorni.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo Regionale, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

6. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo nel rispetto

delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017 e preventivo, in raccordo con il Segretario e il Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Regionale in tempo utile per la successiva ratifica da parte dell'Assemblea Generale degli Associati che dovrà avvenire entro il 31 Marzo di ogni anno, corredandoli di idonee relazioni.

7. Il Presidente, in caso di dimissioni che potranno essere presentate esclusivamente dinanzi al Consiglio Direttivo Regionale mediante opportuna convocazione formale che espliciti, nell'ordine del giorno, le dimissioni del Presidente pro-tempore e l'elezione di un nuovo Presidente, avrà l'obbligo di presentare - anche in separata sede e non oltre un mese dalle dimissioni - il bilancio consuntivo dell'Amministrazione svolta, tutti i libri e le documentazioni contabili e quant'altro in suo possesso utile alla gestione amministrativa della stessa.

8. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 20 - VICEPRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE

1. Il Vicepresidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il solo intervento del Vicepresidente vicario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

3. Coadiuvava il Presidente per le normali attività necessarie e opportune per il buon funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ART. 21 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nella Direzione e nel Consiglio Direttivo Regionale per l'esplicazione delle attività associative dell'Associazione sul territorio e nei confronti dei suoi associati.

2. Cura la predisposizione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale e dell'Assemblea Generale degli Associati.

3. Cura la tenuta del libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale e delle Assemblee Generali dei Associati nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

ART. 22 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
2. Controlla la tenuta dei libri contabili.
3. Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, in accordo con il Presidente e con il Segretario, che sottopone al Consiglio Direttivo Regionale entro il mese di novembre.
4. Predisporre in accordo con il Presidente e con il Segretario, dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117 del 2017 e lo sottopone al Consiglio Direttivo Regionale entro il 15 del mese di marzo.
5. Il Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo Regionale, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI

Art. 23 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei conti scelti tra gli associati con significative competenze in campo amministrativo/finanziario. La carica è ricoperta a titolo gratuito potendo solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate relative allo svolgimento dell'incarico.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi.
3. I Revisori contabili durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con

riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti, qualora obbligatoria per legge. In tal caso tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il Collegio dei Revisori dei conti può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Presidente effettuerà una relazione annuale per l'Assemblea degli Associati.

6. E' facoltà dell'Assemblea, qualora non si ritrovino tra gli Associati i tre componenti effettivi ed i due supplenti costituenti il Collegio, avvalersi di un Organo Monocratico scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili presso il ministero.

7. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Qualora si reputi necessario, o sia previsto dalla legge, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili due volte.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO V
PRESIDENTE ONORARIO E COMITATI TECNICI

ART. 25 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

2. Il Presidente Onorario è un Socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri Soci dell'Associazione.

3. Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di sviluppo delle relazioni con enti e soggetti esterni utili alle finalità dell'Associazione.

ART. 26 – COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

TITOLO IV
PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ART. 27 – INDICAZIONE DELLE RISORSE

1. Il patrimonio e le entrate della LIFC Piemonte ODV sono costituiti da:
 - a. quote sociali individuali;
 - b. contributi provenienti dai livelli organizzativi territoriali;
 - c. contributi ricevuti da privati;
 - d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e. contributi di organismi internazionali;
 - f. beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
 - g. rimborsi derivanti da attività convenzionate.
 - h. eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e svolte nel rispetto dei limiti di Legge.L'organo amministrativo è tenuto a documentare ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/17 il carattere secondario e strumentale di tali attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
2. I versamenti effettuati alla LIFC Piemonte ODV sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della stessa o di estinzione per qualunque altra causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla LIFC PIEMONTE ODV.
3. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
4. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo Regionale.

ART. 28 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio consuntivo dell'Associazione redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. deve essere approvato

dall'Assemblea degli associati entro il termine massimo del 31 marzo di ogni anno e comunque secondo le disposizioni di legge in vigore.

3. Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Ai fini di cui al comma 3 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 29 – LIBRI SOCIALI

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo amministrativo così come il registro dei volontari. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è stabilita fino a tutto il 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 31 – SCIoglimento

1. L'associazione si scioglie:

- per il venire meno del numero minimo di soci previsto dalla Legge per le ODV;
- per l'impossibilità del conseguimento dello scopo sociale, ovvero per il conseguimento dello stesso;
- per delibera dell'Assemblea straordinaria;
- per impossibilità di costituzione, rinnovazione e/o funzionamento dell'Organo Amministrativo.

2. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati.

ART. 32 – LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 33 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio Nazionale dei Garanti che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad

arbitrato irrituale.

2. La determinazione del Collegio Nazionale dei Garanti avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 34 – RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.